

A cosa deve servire un sistema informativo sui dati dell'All. 3b per le ASL e i Medici competenti

nota a Cura di Laura Bodini, Susanna Cantoni, Roberto Dighera, Giovanni Falasca, Antonia Guglielmin, Tino Magna, Donatella Talini

13 maggio 2024

“Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B”

E' uno dei passaggi del DLgs 81 che più ha fatto discutere: da una parte i sostenitori dell'utilità delle informazioni raccolte con l'Allegato 3B, come base di conoscenza dei rischi professionali presenti nelle aziende del territorio e della conseguente sorveglianza sanitaria intrapresa, dall'altra il mondo degli scettici dell'allegato ritenendo le informazioni raccolte del tutto inutili e un impegno in più per i medici competenti e le aziende, confondendo spesso i problemi tecnici presenti nella piattaforma di caricamento gestita da INAIL con le informazioni di contenuto dell'allegato.

Si consideri che tra le linee strategiche di intervento per il raggiungimento di alcuni obiettivi del Piano Nazionale di Prevenzione 2020-2025 è compresa la promozione della qualità, della appropriatezza ed efficacia della sorveglianza sanitaria effettuata dai Medici competenti ai sensi degli articoli 25-40-41-42 del DLgs81/2008.

Proviamo ad analizzare l'allegato riassumendo quanto già affermato in documenti, presentazioni, elaborazioni che hanno avuto come argomento l'allegato 3B (bozza del documento CIIP, presentazioni della settimana della sicurezza sul lavoro svolta a Milano nell'ottobre 2023, slides presentate il 29 gennaio durante il seminario organizzato da CIIP in tema di sorveglianza sanitaria).

Informazioni contenute nell'allegato inserite dall'azienda e dal medico competente

- Informazioni che identificano l'azienda e il numero dei relativi lavoratori occupati soggetti e sottoposti a sorveglianza sanitaria
- Medico competente
- Dati (anonimi ed aggregati) sulla sorveglianza sanitaria: lavoratori soggetti e sottoposti nell'anno a sorveglianza sanitaria ed esito delle visite effettuate (giudizi di idoneità)
- Malattie professionali segnalate
- Rischi lavorativi a cui i lavoratori risultano esposti: lavoratori soggetti e sottoposti nell'anno a sorveglianza sanitaria ed esito delle visite effettuate (giudizi di idoneità)
- Controlli relativi all'assunzione di alcol e stupefacenti

I dati sono disaggregati per genere.

La lista dei rischi lavorativi presenti nell'allegato 3 B è quasi sovrapponibile a quella definita dall'81.

E' evidente che le informazioni richieste possono essere fornite dal medico competente solo con la collaborazione del datore di lavoro, in particolare per i dati riferiti all'azienda e al numero di occupati.

Caratteristiche dell'Allegato 3B

Ha alcune peculiarità che lo distinguono da altre fonti informative disponibili:

- raccoglie le informazioni relative ai rischi lavorativi; spesso gli archivi facilmente fruibili, escludendo i registri di esposizione a cancerogeni e a rischio biologico, si basano essenzialmente sui danni, come ad esempio le banche dati INAIL che trattano infortuni e malattie professionali
- raccoglie indirettamente informazioni sulle condizioni di salute (idoneità per rischio) e sui danni (malattie professionali)
- è gestito da una figura professionale altamente specializzata quale è il medico competente
- le informazioni sono piuttosto recenti

Miglioramento del sistema



Azioni a carico di INAIL

- a) **Settore o comparto di appartenenza della ditta:** una delle maggiori criticità finora riscontrate è la mancanza in un'elevata percentuale dei codici ATECO, rendendo difficoltoso il confronto tra aziende appartenenti allo stesso settore, se non collegando gli allegati 3B con altri archivi contenenti le anagrafiche complete delle aziende. Nel compilare l'allegato 3 B il codice ATECO viene tralasciato non essendo un campo obbligatorio, eppure è un dato che tutte le aziende conoscono e sono obbligate ad inserire in documenti amministrativi. E' una informazione contenuta anche negli archivi INAIL che è la fonte da cui viene estratta l'anagrafica dell'azienda nell'allegato. Pertanto nel momento in cui viene caricata l'anagrafica dell'azienda per la compilazione annuale dell'allegato 3 B deve essere estratta l'anagrafica completa dell'azienda compresi i codici ATECO (e forse anche altri codici che caratterizzano l'azienda: codice tariffa, PAT)
- b) **Malattie professionali:** attualmente vengono inserite le sole malattie professionali denunciate dal medico competente nell'anno di riferimento. Aggiungere anche l'informazione sul totale delle malattie professionali presenti in azienda, indipendentemente da chi le ha denunciate, può avere una importante valenza informativa, in primis per il Medico Competente, sulla situazione complessiva di rischio e/o di danno di quel gruppo di lavoratori, sulla evoluzione nel tempo, informazioni utili per valutare eventuali interventi di promozione della salute, di modifica della mansione ecc.
- c) **Rischi lavorativi:** si osserva un'alta frequenza della classe "altri rischi", forse andrebbero specificati quali sono (rischio di caduta dall'alto?). Si potrebbe aggiungere una tendina alla voce "altri rischi" dove vengono elencati. Per i rischi da agenti chimici e cancerogeni si potrebbe prevedere un ulteriore approfondimento indicando a quali agenti ci si riferisce. Utile, inoltre, una legenda delle diverse voci che favorisca una maggiore omogeneità nell'inserimento del dato nella casella di rischio (es. silice nell'apposita voce e non in agenti chimici, agenti cancerogeni)

- d) **Chi predispose l'allegato 3B:** in presenza nella stessa impresa di più MC e di un MC coordinatore è necessario dare indicazione su chi compila la scheda in modo da evitare che oltre ai singoli MC la scheda sia compilata anche dal MC coordinatore con una ridondanza di dati
- e) **Allegato 3A e Allegato 3B:** per favorire un più veloce e più corretto inserimento dei dati sarebbe utile che i dati contenuti nell'Allegato 3A potessero confluire in automatico nella scheda dell'Allegato 3B
- f) **Accertamenti medico legali assicurativi delle malattie professionali:** l'allegato 3B dovrebbe essere considerato, insieme al documento di valutazione del rischio, tra la documentazione di supporto per il riconoscimento di malattia professionale
- g) **Open data:** è importante che oltre alla dovuta restituzione dei dati da parte delle ASL e delle Regioni, questi siano anche resi pubblici sotto forma di open data, in modo che gli stessi medici competenti possano estrarre informazioni aggregate di proprio interesse.

Azioni a carico delle Regioni

- a) **Formazione degli operatori:** prevedendo due livelli. Un primo livello base per tutti gli operatori sanitari: come utilizzare l'allegato come aiuto alla propria attività di prevenzione. E un livello superiore per alcuni operatori sanitari e tecnici: elaborazione ed analisi degli allegati 3B.
- b) **Inserimento nei propri sistemi informativi:** l'allegato 3b dovrebbe essere collegato al sistema informativo regionale, come parte integrante del dossier delle singole aziende insieme alle altre informazioni (controlli, infortuni, malattie professionali, etc.)

Possibili utilizzi delle informazioni contenute nell'allegato 3B

È una delle fonti informative utile sia per le ASL sia per i medici competenti.

Per le ASL:

- Il singolo allegato fa parte dell'insieme delle informazioni relative alla salute e sicurezza che riguardano una singola azienda e che al pari di altre fonti dovrebbe essere consultato prima di qualsiasi intervento nell'azienda (incontro, sopralluogo, inchiesta...). Sia che si tratti di azioni di assistenza, di vigilanza o di prevenzione, gli operatori ASL devono consultare sistematicamente i dati sui rischi comunicati dai medici competenti, relativamente a ciascuna azienda interessata
- L'Allegato 3 B permette di verificare la congruenza o meno tra i rischi su cui è impostato il programma di sorveglianza sanitaria e i rischi emersi dalla valutazione dei rischi. Ad esempio sorveglianza sanitaria per il rischio da agenti cancerogeni e presenza del registro di esposizione, oppure sorveglianza per esposizione ad agenti chimici e valutazione dei rischi conclusa con rischio irrilevante. Così come differenze sostanziali nello stesso comparto.

Analisi della copertura della sorveglianza sanitaria fra le aziende del territorio

- Valutare se tutte le aziende con lavorazioni a rischio hanno nominato un medico competente. Mediante l'incrocio dei dati con i Flussi Informativi INAIL-Regioni è possibile estrarre aziende assicurate INAIL che per dimensione e codice ATECO potrebbero essere soggette a sorveglianza sanitaria, ma per le quali non risulta una comunicazione
- Gli Allegati 3 B sono una delle fonti che possono essere utilizzate per creare liste di aziende da inserire nei programmi di prevenzione, ad esempio nei Piani Mirati di Prevenzione. La "freschezza" dei dati rispetto a quelli dei Flussi rende questo archivio più utilizzabile a questo scopo. A questo proposito l'incrocio dei due archivi a livello territoriale di ASL permette di accrescere il patrimonio informativo nel rispetto di quanto previsto in tema di privacy dalla recente Convenzione INAIL-Regioni.

Per il medico competente:

- Costituisce una buona base per la stesura della relazione annuale con contenuto omogeneo per tutta Italia
- Utile anche per la riunione annuale art. 35 del D.Lgs 81, per esporre i dati della sorveglianza sanitaria, per fare valutazioni sullo stato di salute complessivo dei lavoratori e sugli eventuali interventi di promozione e di prevenzione da attuare.
- Per ogni azienda oggetto di sorveglianza sanitaria è utile confrontare il tasso di esposizione sul totale dei lavoratori ai singoli rischi, rispetto alle altre aziende con lo stesso codice ATECO o uno simile. In questo modo il MC può indagare se un numero eccessivo o troppo ridotto di esposti rispetto alla media del comparto, sia giustificato o nasconda problemi. Se per esempio la media degli esposti a movimentazione carichi per il facchinaggio è del 60% il MC dovrebbe riflettere se in una sua azienda ne risultassero molti di più.
- Per ogni azienda il MC può valutare la tipologia dei rischi segnalata dai colleghi per ciascun codice ATECO, per esempio se siano segnalate esposizioni a cancerogeni che nella propria azienda non sono state rilevate

Per la ASL e per il medico competente:

- Confronto della sorveglianza sanitaria effettuata da aziende appartenenti allo stesso settore o comparto
- Gli Allegati 3B costituiscono anche una buona base di confronto tra ASL e medici competenti, ad esempio attraverso l'organizzazione di incontri rivolti a medici che seguono un determinato settore, con la finalità di migliorare non solo la qualità dell'allegato 3b ma anche la qualità della sorveglianza sanitaria.